

STATUTO

Associazione Culturale VIII LABORATORIO APS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente *denominazione*: "ASSOCIAZIONE CULTURALE VIII LABORATORIO APS, da ora in avanti denominata "Associazione", con *sede legale* nel Comune di Capannori (LU) e con *durata illimitata*.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi* delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri Associati* o delle persone aderenti agli Enti Associati:

- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

- *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

In particolare l'Associazione ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura teatrale e cinematografica attraverso:

- promozione dello studio di autori e testi teatrali e cinematografici, lo studio della dizione e dell'interpretazione teatrale e cinematografica;

- organizzazione di corsi, stage e laboratori di scrittura, lettura e recitazione teatrale con performance e rappresentazioni teatrali.

L'Associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale ed individuate successivamente dal Consiglio direttivo.

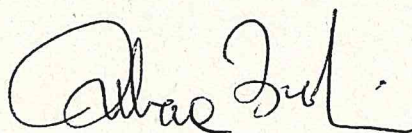
L'Associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli Associati)

Il *numero* degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come Associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:



- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti Interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli Associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, in occasione della successiva convocazione (se non appositamente convocata).

Lo status di Associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli Associati)**

Gli Associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli Organi Associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei Bilanci o Rendiconti di cassa e consultare i Libri Associativi.

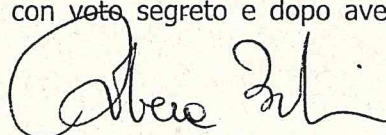
Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- versare al momento dell'ammissione la quota di iscrizione secondo le modalità stabilite dall'Assemblea;
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare annualmente la quota associativa secondo l'importo e con le modalità stabilite dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di Associato)**

La qualifica di Associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'Associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti Interni e alle deliberazioni degli Organi Associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, oppure svolgano attività gravemente in contrasto con le finalità dell'Associazione, nonché moroso nel versamento della quota associativa, può essere *escluso* dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le



giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'Associato può sempre *recedere* dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'Associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. Non rispettando tale termine viene considerato Associato anche per l'anno successivo.

I *diritti di partecipazione* all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (se scelto o obbligatorio);
- il Vice Presidente (se nominato)

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel Libro degli Associati.

Ciascun Associato ha *un voto*.

Ciascun Associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 Associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima) e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal Libro degli Associati. E' altresì valida la convocazione effettuata anche tramite posta elettronica.

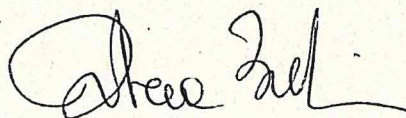
La *convocazione* dell'Assemblea è altresì valida con la presenza di tutti gli Associati i quali dichiarano di essere stati informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio o del Rendiconto di cassa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli Organi Associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il Bilancio di esercizio o il Rendiconto di cassa*;



- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli Organi Associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli Associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'Associazione;
- fissa l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota di iscrizione e della quota associativa annuale;
- delinea le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli Associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio o Rendiconto di cassa e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'Associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli Associati.

ART. 8 (Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi Associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

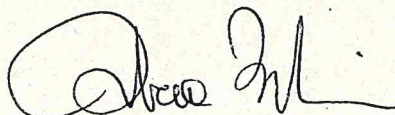
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio o Rendiconto di cassa e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

L'Organo di Amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli Amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti Associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.



Gli Amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli Amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di Amministrazione e cessa, oltre che per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente è rieleggibile.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* (se nominato) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta Questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

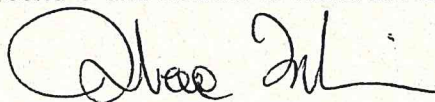
I *componenti* dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adequatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la Revisione Legale dei Conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione Legale dei Conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale, iscritti nell'apposito registro.



ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi Associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote di iscrizione, quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, nonché dalle attività liberamente svolte dall'Associazione per il raggiungimento del proprio scopo sociale.

ART. 15
(Bilancio di esercizio o Rendiconto di cassa)

L'Associazione deve redigere il *Bilancio di esercizio o Rendiconto finanziario di cassa* annualmente e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

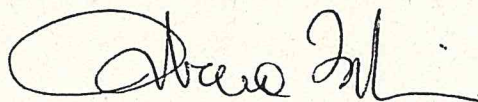
Il Bilancio di esercizio o Rendiconto finanziario di cassa è *predisposto* dall'Organo di Amministrazione, viene *approvato* dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il Bilancio ed è *depositato* presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli *Associati*, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- Registro dei *Volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni *dell'Organo di Amministrazione*, tenuto a cura dello stesso Organo;
- Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'*Organo di Controllo* (se nominato) tenuto a cura dello stesso Organo;
- Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni degli eventuali *altri Organi Associativi*, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.



Gli Associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti Libri Associativi secondo le seguenti modalità: gli Associati dovranno presentare richiesta scritta all'Organo di Amministrazione che, entro 10 giorni dalla data della richiesta, metterà a disposizione, presso la sede dell'Associazione, i Libri richiesti, per essere visionati.

ART. 17 (Volontari)

I *Volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei Volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere *rimborsate* dall'Associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione.

Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di Volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve *assicurare* i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere Lavoratori Dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri Associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei Lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei Volontari o al 5% del numero degli Associati.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'Associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *Liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri Associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli Organi Associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

